



CITTA' DI GRAVELLONA TOCE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 201

OGGETTO :

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017. PROVVEDIMENTI PROPEDEUTICI ALLA SUA FORMAZIONE ED APPROVAZIONE. CONFERMA TARIFFE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI.

L'anno **duemilasedici**, addì **ventuno**, del mese di **dicembre**, alle ore **18** e minuti **30**, nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale,

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MORANDI Giovanni	Sindaco	X	
DI TITTA Anna	Vice Sindaco		X
BIROCCO Roberto	Assessore	X	
FRANCHI Maria Cristina	Assessore	X	
CIANA Paolo	Assessore	X	
Totale		4	1

Assiste quale Segretario Dr. Nicola Di Pietro.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MORANDI Giovanni** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017. PROVVEDIMENTI PROPEDEUTICI ALLA SUA FORMAZIONE ED APPROVAZIONE. CONFERMA TARIFFE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI.

Del. G.C. n. del 20.12.2016

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs 507/93 e s.m.i. e il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio;

VISTO l'art. 42 comma 2 lettera f) del T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 con il quale veniva demandata alla competenza del Consiglio Comunale l'Istituzione e l'Ordinamento dei Tributi, con esclusione della determinazione delle relative Aliquote, nonché la disciplina generale delle Tariffe per la fruizione dei Beni e dei Servizi;

VISTE le Tariffe approvate con deliberazione G.C. n. 51 del 06.04.2016;

VISTA la Legge n.133 del 06/08/2008 di Conversione del D.L. n. 112 del 25/06/2008 (art. 23/bis – 27 - 38 – 46 - 58- 62- 67 – 71 – 73 – 76 – 77 – 77 bis (c.d. Manovra Finanziaria Estiva) visto in particolare l'art. 77 bis comma 30 il quale così dispone: “Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del Federalismo Fiscale se precedentemente all’anno 2011, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei Tributi, delle Addizionali, delle Aliquote ovvero delle maggiorazioni di Aliquote di Tributi ad essi attribuiti con Legge dello Stato di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. n. 93/2008 conv. con modificazioni dalla Legge n. 126/2008, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)”;

VISTO il D.L. n. 185 del 29/11/2008 G.U. n. 280 del 29/11/2008 (art. 3 comma 1 ad oggetto: “Blocco e riduzione delle Tariffe” il quale all’ultimo inciso dispone che per quanto riguarda i Diritti , i Contributi e le Tariffe di pertinenza degli Enti Territoriali l’applicazione della disposizione di cui al presente comma è rimessa all’autonoma decisione dei competenti Organi di Governo)

VISTA la Legge n. 133 del 06/08/2008 di conversione del D.L. n. 112 del 25/06/2008 (art. 23/bis – 27 - 38 – 46 - 58- 62- 67 – 71 – 73 – 76 – 77 – 77 bis (c.d. Manovra Finanziaria Estiva) visto in particolare l'art. 77 bis comma 30 il quale così dispone: “Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del Federalismo Fiscale se precedentemente all’anno 2011, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei Tributi, delle Addizionali, delle Aliquote ovvero delle maggiorazioni di Aliquote di Tributi ad essi attribuiti con Legge dello Stato di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. n. 93/2008 conv. con modificazioni dalla Legge n. 126/2008, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)”;

VISTO che l'art. 4 comma 4 del D.L. n. 16/2012 conv. In L. n. 44/2012, ha soppresso la disposizione che impediva ai Comuni di aumentare i Tributi Locali in attesa del Federalismo Fiscale, infatti ha così testualmente disposto: “ 4. *L'articolo 77-bis*, comma 30, e *l'articolo 77-ter, comma 19, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112,*

PROPOSTA: DELIBERA DI GIUNTA_Delibera originale_2016_00201.doc

convertito, con modificazioni, dalla [Legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e l'[articolo 1, comma 123, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220](#), sono abrogati. Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle Regioni e le deliberazioni delle Province e dei Comuni, relativi all'anno d'Imposta 2012, emanati prima della data di entrata in vigore del presente Decreto. “

VISTO l'art. 3 commi 10 e 11 del D.L. n. 16/2012 conv in L. n. 44/2012, il quale così testualmente dispone: “10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai Tributi Erariali, Regionali e Locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di Sanzioni Amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'Imposta. 11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo Tributo.”

VISTO l'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 conv in L. n. 214/2011, il quale così testualmente dispone: “15. A decorrere dall'anno d'Imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle Entrate Tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'[articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997](#), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'[articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997](#);

VISTO il D.L. n. 16 del 6.03.2014 convertito con la Legge n. 68 del 2.05.2014;

VISTO il D.L. n. 66 del 24.04.2014 convertito con la Legge n. 89 del 23.06.2014;

VISTA la Legge n. 56 del 7.04.2014;

VISTO il D.L. n. 90 del 24.06.2014 convertito con la Legge n. 114 del 11.08.2014;

VISTO l'art. 10 della L. 28.12.2001, n. 448 (Finanziaria 2002), che, fra l'altro, ha apportato modificazioni all'Imposta sulle insegne di esercizio;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ed in particolare quanto previsto nei commi 157 e 311 dell'art. 1;

VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) ed in particolare quanto previsto al comma 7 dell'art. 2;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 26 della L. 208 (Legge di Stabilità 2016) il quale dispone che "al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria...per

l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle Leggi Regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei Tributi e delle Addizionali alle Regioni e agli Enti Locali con Legge dello Stato rispetto ai livelli di Aliquote o Tariffe applicabili per l'anno 2015;

DATO ATTO che il disegno di Legge di Stabilità 2017, presentato il 29 ottobre 2016, all'articolo 10 rubricato "Proroga del blocco degli aumenti di Aliquote Tributarie per l'anno 2017" dispone: "1. All'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»»;

RICHIAMATI:

- il comma 169 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 che recita: "Gli Enti Locali deliberano le Tariffe e le Aliquote relative ai Tributi di loro competenza entro la data fissata da norme Statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le Tariffe e le Aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 64 del disegno di Legge di Stabilità 2017, presentato il 29 ottobre 2016, rubricato "Interventi concernenti gli Enti Locali", il quale al comma 9 stabilisce che: "Il termine per la deliberazione del Bilancio Annuale di Previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017";

RITENUTO di:

- Non dover apportare variazioni alla natura dell'entrata;
- Confermare per l'anno 2017 le Tariffe già approvate nella precedente annualità con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 06.04.2016 ;

VISTI gli art. 42, 48, 50 e 54 del T.U. Enti Locali, in ordine alla competenza degli Organi Comunali.

DATO ATTO che ai sensi dell'art.172 lettera e) del precitato T.U.E.L., il presente provvedimento costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2017;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai convenuti aventi diritto al voto

DELIBERA

- 1) Di confermare anche per l' anno 2017 le Tariffe dell'Imposta di pubblicità e diritti

sulle pubbliche affissioni, così come già approvato con deliberazione G.C. n. 51 del 06.04.2016.

2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze Direzione Centrale della Fiscalità Locale.

3) Di disporre l'invio di copia della presente deliberazione alla concessionaria del servizio Società TRE ESSE ITALIA s.r.l. con sede legale in Supino (FR) per i provvedimenti di competenza.

4) Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale per i provvedimenti di competenza.

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE
Provincia del Verbano Cusio Ossola

TARIFFE PER L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

TABELLA 1

art.12: Pubblicità ordinaria - Insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo per la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive, nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine – per ogni metro quadrato di superficie esposta -	CATEGORIA NORMALE	
	ANNUA	MENSILE
fino ad 1,00 mq.	13,63	1,363
fino ad 1,00 mq. -luminoso	27,26	2,726
da mq. 1,50 a mq. 5,50	17,04	1,704
da mq. 1,50 a mq. 5,50 -luminoso	34,08	3,408
Superiore a 5,50 e fino a mq. 8,50	25,56	2,556
Superiore a 5,50 fino a mq. 8,50 -luminoso	42,60	4,260
oltre mq. 8,50	34,08	3,408
oltre mq. 8,50 -luminoso	51,12	5,112

TABELLA 2

art.13/3: esposizioni effettuate per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto	SENZA RIMORCHIO	CON RIMORCHIO
AUTOVEICOLI CON PORTATA <u>SUPERIORE</u> A 3000 KG	111,56	223,12
AUTOVEICOLI CON PORTATA <u>INFERIORE</u> A 3000 KG	74,37	148,74
MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE DUE PRECEDENTI CATEGORIE	37,19	74,37

TARIFFE PER L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

TABELLA 3

art.13/1: Pubblicità effettuata con veicoli - Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, per ogni metro quadrato	ESPOSIZIONI INTERNE AL VEICOLO	ESPOSIZIONI ESTERNE AL VEICOLO
fino ad 1,00 mq.	13,63	13,63
da mq. 1,50 a mq. 5,50	17,04	17,04
da mq. 5,60 a mq. 8,50	17,04	25,56
oltre mq. 8,50	17,04	34,08

TABELLA 4

art.14: Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni. -Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa	Comma 1	Comma 3	Comma 4
	<u>INSEGNE, PANNELLI E SIMILI : PER CONTO ALTRUI</u>	<u>INSEGNE, PANNELLI E SIMILI : PER CONTO PROPRIO</u>	<u>DIAPPOSIT. E PROIEZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO (PER OGNI GIORNO)</u>
Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.	1 mq 49,58	1 mq 24,79	3,11

TARIFFE PER L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

TABELLA 5

art.15: Pubblicità varia.	
Comma 1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1.	13,63 per 1 mq
Comma 2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura:	74,37
Comma 3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.	37,19
Comma 4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa. (VOLANTINAGGIO)	3,11
Comma 5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è la seguente:	9,30

PUBBLICITA' TEMPORANEA (*non luminosa*)

Insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, vetrofanie, ecc...

MQ	1 MESE	2 MESI	3 MESI	1 ANNO
1,00 mq	1,363	2,726	4,089	13,63
1,50 mq	2,556	5,112	7,668	25,56
2,00 mq	3,408	6,816	10,224	34,08
2,50 mq	4,26	8,52	12,78	42,60
3,00 mq	5,112	10,224	15,336	51,12
3,50 mq	5,965	11,93	17,895	59,65
4,00 mq	6,816	13,632	20,448	68,16
4,50 mq	7,668	15,336	23,004	76,68
5,00 mq	8,52	17,04	25,56	85,20
5,50 mq	9,372	18,744	28,116	93,72
6,00 mq	15,336	30,672	46,008	153,60
6,50 mq	16,614	33,228	49,842	166,14
7,00 mq	17,892	35,784	53,676	178,92
7,50 mq	19,17	38,34	57,51	191,70
8,00 mq	20,448	40,896	61,344	204,48
8,50 mq	21,726	43,452	65,178	217,26
9,00 mq	30,672	61,344	92,016	306,72
9,50 mq	32,376	64,752	97,128	323,76
10,00 mq	34,08	68,16	102,24	340,08

LA PUBBLICITA' TEMPORANEA PUO' ESSERE EFFETTUATA PER UN MASSIMO DI **3 MESI**, I MEZZI PUBBLICITARI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI TEMPORANEAMENTE, SONO RIPORTATI NELL'ARTICOLO 12 DEL DLGS 507/93.

IL MESE E' CONSIDERATO SOLARE, PERTANTO ANCHE UNA FRAZIONE (1 giorno) DI ESSO, VIENE CONSIDERATA UN MESE.

TARIFE PER I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

PERIODO ESPOSIZIONE	TARIFFA BASE X FOGLIO
10 GIORNI	1,55
15 GIORNI	2,01
20 GIORNI	2,47
25 GIORNI	2,93
30 GIORNI	3,39

Diritti di urgenza → 38,73 €

N.B.

- se il numero dei fogli richiesti è inferiore a 50, bisogna applicare una maggiorazione del 50%.
- La tariffa dei manifesti di formato superiore a 70 x 100 deve essere moltiplicata per i fogli corrispondenti al tipo di formato, e non per il numero di manifesti.

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

n. 201 in data 21 dicembre 2016

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Gravellona Toce, lì 21 dicembre 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Mario Zoia

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Gravellona Toce, lì 21 dicembre 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Elena Lagostina



Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmati

IL PRESIDENTE
F.to MORANDI Giovanni

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to BIROCCO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Nicola Di Pietro

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 11/01/2017 all' Albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web: www.comune.gravellonatoce.vb.it per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 - comma 1 – Legge n. 69/2009 e s.m.i.

Lì: 11/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Nicola Di Pietro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Gravello Toce, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 – COMMA 3 – D. LGS. N. 267/2000)

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Esecutiva a decorrere dal decimo giorno di pubblicazione (art. 134 - comma 3 -.D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Gravello Toce, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nicola Di Pietro